



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BASILICATA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	AUTERA	VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORLINO	ALDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PADULA	DOMENICO PIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

## SENTENZA

- sull'appello n. 175/2017  
depositato il 13/04/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 914/2016 Sez:2 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di POTENZA

contro:

G SRL

contro:

GG

contro:

MM

**proposto dall'appellante:**

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE POTENZA

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° X  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

IVA-ALTRO 2009  
IVA-ALTRO 2010  
IVA-ALTRO 2009  
IVA-ALTRO 2010  
IVA-ALTRO 2010  
IVA-ALTRO 2009  
IVA-ALTRO 2010

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 175/2017

UDIENZA DEL

28/02/2018 ore 10:30

N°

172/1/2018

PRONUNCIATA IL:

28/02/2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21 MAR 2018

Il Segretario



(segue)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

IVA-ALTRO 2009  
IVA-ALTRO 2010

CASSAZIONE.net

**FATTO – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza - faceva notificare tre avvisi di accertamento per gli anni 2009-2010, alla G s.r.l. E ai soci della stessa, con i quali ritenendo l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti recuperava i costi modificando in conseguenza i ricavi e i redditi di partecipazione risultanti dalla determinazione dei maggiori ricavi a carico della società.

Avverso tali atti proponevano separati ricorsi la società e i soci eccependo violazione degli artt. 42, comma 1, DPR 600/73 e 7 L.212/00 non essendo stati gli atti sottoscritti dal Direttore ma da delegato privo della qualifica dirigenziale; violazione dell'art.41 bis DPR 600/73; violazione dell'art. 42 DPR 600/73; nullità per vizio di motivazione; nullità per mancata allegazione degli atti richiamati; violazione dell'art.2697 c.c..

Chiedevano l'annullamento degli avvisi di accertamento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, sez. II, previa riunione dei ricorsi per litis consorzio necessario, in data 22.04/13.09.16, accoglieva il ricorso condannando l'Agenzia resistente alle spese.

Propone rituale tempestivo appello l'ufficio eccependo violazione degli artt. 42 DPR 600/73 e 2697 c.c.. Rappresentava trattarsi di fatture per sponsorizzazione di società sportiva dilettantistica a sua volta oggetto di accertamento. Rilevava che le fatture erano state pagate con assegni circolari in forma libera e che gli stessi non risultavano incassati dalla società sportiva e/o dal suo legale rappresentante,

Chiede la conferma degli i di accertamento.

All'udienza odierna, nessuno vando richiesto trattazione in pubblica udienza la vertenza viene decisa in Camera di Consiglio.

**DIRITTO – MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è infondato e non merita accoglimento.

Con l'unico motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 42, DPR 600/73, circa la delle prove addotte dall'ufficio a fondamento dell'assunto della falsità oggettiva delle fatture.

Orbene nell'ambito tributario, non è l'attore in senso formale che deve provare l'illegittimità del credito vantato dalla pubblica amministrazione ma - poiché è quest'ultima che dal punto di vista sostanziale si afferma creditrice - è l'autorità amministrativa che è tenuta all'onere della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre grava sul destinatario (contribuente) l'onere di eccepire l'inefficacia di quei fatti ovvero assuma che il diritto sia modificato o estinto, ovvero l'onere di provare i fatti sui quali l'eccezione si fonda.

Tale orientamento, affermato per la prima volta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2990/1979, ha trovato conferma nella dottrina e nella giurisprudenza di legittimità che si è succeduta nel corso degli anni (Cass. n. 2092/1996; Cass. n. 11420/1998; Cass. 955/2016).

E' stato, infatti, ormai definitivamente chiarito che la c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi, un tempo evocata per giustificare la idoneità degli stessi ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica altrui, non opera nei confronti del giudice ordinario (ex multis Cass. n. 1946/12; n. 13665/2001).

Il principio non subisce deroghe laddove si controverta in tema di indebita deduzione di costi e di detrazione dell'IVA, relativi ad operazioni ritenute dall'Agenzia delle Entrate, oggettivamente inesistenti.

Nel caso, infatti, in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero che la stessa sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzione dei costi, ha l'onere di individuare e di indicare nell'avviso di accertamento, gli elementi probatori atti a confermare la mancata effettuazione dell'operazione oggetto di fatturazione.

Graverà, a quel punto, sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. n. 9363/2015).

Va, a tal proposito, osservato che la fattura, salva l'ipotesi di contabilità inattendibile, è documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa, come si evince dall'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, purché sia redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto ivi prescritti.

Ne consegue che una regolare fattura, lasciando presumere la verità di quanto in essa rappresentato, costituisce titolo, per il contribuente, per usufruire del diritto alla detrazione dell'IVA o alla deduzione del costo ivi indicato.

Qualora, pertanto, l'Amministrazione, come nel caso, contesti che la fattura riguardi operazioni oggettivamente inesistenti,

Nel caso, infatti, in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero che la stessa sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzione dei costi, ha l'onere di individuare e di indicare nell'avviso di accertamento, gli elementi probatori atti a confermare la mancata effettuazione dell'operazione oggetto di fatturazione, la stessa dovrà, quindi, dimostrare il difetto delle condizioni per la detrazione o la deduzione.

Graverà, a quel punto, sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. n. 9363/2015).

Nel caso in cui ciò avvenga, sarà cura del contribuente fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

Tale prova, nella specie, è stata fornita attraverso l'esibizione dei mezzi di pagamento (assegni circolari) e delle foto riproducenti il logo, apposto sull'abbigliamento utilizzato dai giocatori nelle partite di pallavolo e sugli striscioni esposti in campo durante le partite il che prova l'effettività dell'operazione.

A fronte di tanto l'elemento individuato dall'Ufficio per contestare la fittizietà dell'operazione è costituito da un accertamento operato nei confronti dell'emittente della fattura.

Orbene tale elemento costituisce semplice indizio, che non è idoneo a vincere le dimostrazioni documentali fornite dal contribuente circa la effettività dell'operazione secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 18 del 21.01.2000.

Tale orientamento è stato confermato dalla sentenza n. 11048 del 14.05.2007, secondo la quale: "costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte - dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi - quello secondo cui, in tema di contenzioso tributario, gli elementi acquisiti in altre verifiche e/o accertamenti operate a carico di terzi non hanno natura di prove, bensì di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative, ed hanno, pertanto, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate dal giudice, con la conseguenza che non possono costituire da sole il fondamento della decisione, potendo essere utilizzate solo quando trovino ulteriore riscontro nel contesto probatorio emergente dagli atti (conf. Cass. n. 3526 del 2002; n. 5957 del 2003, n. 16032 del 2005, n. 9129 e n. 24200 del 2006).

Nel caso che ci occupa tali ulteriori elementi non hanno trovato riscontro negli atti, che, si ripete, dimostrano al contrario l'effettività dell'operazione con la conseguenza che la decisione impugnata risulta immune dal vizio denunciato e va quindi confermata.

La particolarità della questione in uno con il comportamento processuale delle parti consente, in deroga al principio di soccombenza, la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**


**Rigetta l'appello proposto dall'Ufficio. Spese compensate.**

Potenza, 28 febbraio 2018

Il Relatore



Il Presidente



CASSAZIONE